

## 21 Il contenzioso giurisdizionale

### 21.1. *Considerazioni generali*

Come riferito nella Relazione 2013, l'art. 34, d.lgs. n. 150/2011, ha abrogato l'art. 152 del Codice – con l'eccezione del comma 1 – dettando all'art. 10 nuove regole procedurali concernenti le controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, l'art. 34 ha abrogato anche il comma 7 dell'art. 152, che prevedeva esplicitamente l'obbligo della notifica al Garante dei ricorsi proposti direttamente davanti all'autorità giudiziaria, non coinvolgenti le pronunce dell'Autorità.

Tale abrogazione continua a far sentire i suoi effetti negativi sul numero delle notifiche relative a tale tipologia di giudizi effettuate al Garante, che in alcuni casi l'autorità giudiziaria ha continuato a ritenere necessarie; a fronte dei 78 ricorsi notificati nel 2012 e dei 32 nel 2013, nel 2014 sono stati notificati al Garante e da questo trattati 31 ricorsi.

Attesa l'utilità di tale strumento posto a disposizione degli interessati, volto alla tutela giurisdizionale del diritto alla protezione dei dati personali in alternativa al ricorso presentato in sede amministrativa al Garante, assume sempre maggiore rilevanza l'obbligo – purtroppo non sempre puntualmente adempiuto – per le cancellerie di trasmettere al Garante copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal Codice o in materia di criminalità informatica (art. 154, comma 6).

Tale strumento, unitamente alle notifiche dei ricorsi proposti direttamente davanti al giudice che l'autorità giudiziaria riterrà di effettuare, potrà consentire al Garante di continuare ad avere conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza in materia di protezione dei dati personali e di svolgere il ruolo di segnalazione al Parlamento e al Governo degli interventi normativi necessari per la tutela dei diritti degli interessati (come previsto dall'art. 154, comma 1, lett. *f*), del Codice).

### 21.2. *I profili procedurali*

In tema di giurisdizione, l'Autorità non ha avuto notizia di ricorsi concernenti il trattamento dei dati personali proposti avanti al giudice amministrativo né di pronunce che hanno dichiarato un difetto di competenza per materia.

### 21.3. *I profili di merito*

Sono pervenute, in numero minore rispetto agli anni precedenti, decisioni dell'autorità giudiziaria, nell'ambito di giudizi nei quali non erano in discussione provvedimenti adottati dal Garante. Appare al riguardo utile, in quanto attiene alla rilevanza nei rapporti civili della disciplina in materia di protezione dati, soffermarsi sulle pronunce relative a richieste di risarcimento danni.

Tra le più significative, si segnala quella con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'invio di una comunicazione concernente l'apertura del procedimento

disciplinare da parte dell'ufficio al quale era assegnato l'interessato, non solo agli uffici periferici di un'amministrazione statale, ma anche alla Direzione centrale, non costituisce violazione della normativa in materia di protezione dei dati, svolgendo la Direzione stessa una funzione di controllo, indirizzo e coordinamento. È stata confermata la sentenza di primo grado, su questo punto, nonché in relazione all'illiceità della comunicazione dell'appartenenza sindacale dell'interessato; è stata invece rilevata l'erroneità della sentenza circa l'inammissibilità della prova per testi al fine di provare un'affezione fisica o psichica subita dal ricorrente. In proposito la Corte ha affermato che, poiché il danno non patrimoniale non può mai ritenersi *in re ipsa* ma va allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici, a maggior ragione può essere provato tramite testimoni (Cass., 16 aprile 2013, n. 22100).

In altro caso, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano (3 dicembre 2013, n. 174), si è pronunciata sulla richiesta di risarcimento del danno in conseguenza della diffusione su due quotidiani e un sito web delle generalità e di altri dati idonei ad identificare l'interessata, in relazione ad un fatto di cronaca in conseguenza del quale, peraltro, la stessa era deceduta. Il giudice ha confermato che, pur nella singolarità della vicenda, non vi era necessità, per la completezza dell'informazione, di fornire i dati personali e l'immagine della persona deceduta non rivestendo la stessa alcun ruolo pubblico. In ordine alla pretesa risarcitoria fatta valere dalla figlia dell'interessata, è stato affermato che il danno non patrimoniale – suscettibile di prova mediante presunzioni – racchiude ogni ipotesi in cui sia stato leso un valore inerente la persona, non esaurendosi nel danno morale soggettivo, e liquidato in oltre undicimila euro, essendosi ritenuto menomato il diritto alla riservatezza e sussistente la sofferenza psichica dell'interessata per essere stata esposta alla curiosità dei lettori.

In un caso per alcuni aspetti simile – in cui era stata riportata da un quotidiano la notizia di un incidente stradale che vedeva coinvolta una famiglia, della quale sono stati pubblicati dati che consentivano un facile riconoscimento degli interessati – il giudice ha negato la sussistenza del danno non patrimoniale, in quanto ha ritenuto che amici, parenti, conoscenti e anche sconosciuti, che rivestirono di indesiderata attenzione i soggetti interessati raggiungendoli personalmente o telefonicamente nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del fatto di cronaca, difficilmente non avrebbero avuto altrimenti notizia del grave incidente in un piccolo centro come quello di residenza della famiglia in questione (Trib. Messina, 27 novembre 2014, n. 2392).

Alcune pronunce hanno riguardato la richiesta di risarcimento del danno nei confronti di società operanti nel campo finanziario da parte di privati in relazione a segnalazioni negative a sistemi di intermediazione creditizia.

In due casi il giudice ha ritenuto che non fosse stato provato da parte della resistente l'invio all'interessato del preavviso che deve precedere la segnalazione a sofferenza ai sensi dell'art. 4, comma 7 del codice di deontologia per i sistemi informativi.

Per quanto attiene al danno non patrimoniale, nel primo caso il giudice ha rilevato che a configurare la risonanza negativa, tra gli intermediari del settore creditizio, in ordine all'affidabilità e solvibilità del ricorrente è sufficiente, trattandosi di conseguenze ordinarie, la mera allegazione del fatto illecito (Trib. Roma, 21 novembre 2013, n. 23617).

Nel secondo caso, il giudice ha affermato che, a prescindere dall'attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato, l'illegittima segnalazione può determinare, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione, con ciò non dovendosi ritenere che si tratti di un danno *in re ipsa*; infatti per la segnalazione in una banca

dati per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che hanno ad essa accesso, può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale (Trib. Milano, 8 maggio 2014, n. 5911).

In entrambi i casi il ristoro del danno è stato determinato in 5.000,00 euro.

Sempre in materia di segnalazione presso centrali rischi, un privato era stato fatto oggetto di alcune segnalazioni a sofferenza, di cui una per un importo molto consistente, la cui erroneità l'istituto bancario resistente aveva riconosciuto doversi ricondurre ad errore tecnico procedurale. Il giudice, riprendendo le argomentazioni suesposte circa la risarcibilità del danno, ha ritenuto, vista l'entità dell'importo e il fatto che la cancellazione del nominativo del ricorrente, nonostante le numerose richieste avanzate dallo stesso, era avvenuta dopo quasi due anni, sussistente il danno non patrimoniale, determinato in 90.000,00 euro (Trib. Milano, 5 marzo 2014, n. 3215).

#### 21.4. *Le opposizioni ai provvedimenti del Garante*

L'anno 2014 ha registrato un lieve incremento nella proposizione delle opposizioni a provvedimenti dell'Autorità: a fronte dei sessantasette ricorsi del 2013, nel 2014 sono state proposte ottanta opposizioni. Di queste, quarantaquattro si riferiscono a opposizioni a ordinanze ingiunzioni (di cui quattro a verbale di contestazione, inammissibili per costante giurisprudenza), con sostanziale stabilità rispetto al 2013, nel quale le impugnazioni di tale natura erano state trentotto.

Complessivamente l'Autorità ha avuto notizia di cinquantasette decisioni dell'autorità giudiziaria relative a opposizioni a provvedimenti del Garante, che si è sempre costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente.

Trentacinque sentenze hanno avuto ad oggetto opposizioni ad ordinanze ingiunzioni; in prevalenza, si è trattato di violazioni dell'art. 13 del Codice (omessa o inidonea informativa agli interessati), talvolta unitamente alla mancata acquisizione del consenso e, più raramente, ad altre violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo, va rilevato che, rispetto all'anno 2014, si è confermata la tendenza dei giudici a ridurre in alcuni casi l'importo delle sanzioni irrogate dall'Autorità.

Tra le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni, tre decisioni hanno riguardato provvedimenti irroganti sanzioni in relazione a trattamenti di immagini raccolte mediante impianti di videosorveglianza, rispettivamente, in quattro esercizi commerciali e nei locali di una impresa individuale. Nell'ultimo caso la decisione ha riguardato anche l'omessa informativa relativa al trattamento dati operato dal sito internet dell'impresa. In tutti i casi le valutazioni dell'Autorità sono state confermate ed i ricorsi rigettati (Trib. Padova, 8 aprile 2014, n. 1155; Trib. Lecce, 6 giugno 2014, n. 2206 e Trib. Venezia, 17 luglio 2014, n. 1596).

Anche in un altro caso, inerente l'invio, da parte di una società, di comunicazioni indesiderate di carattere promozionale via fax in assenza di informativa e consenso, è stato integralmente confermato il provvedimento del Garante (Trib. Roma, 17 settembre 2013, n. 18376).

In tema di *e-mail* promozionali, il Tribunale di Modena (5 giugno 2014, n. 989) ha confermato l'ordinanza ingiunzione emanata per sanzionare l'invio di tali comunicazioni senza che fossero stati assolti gli obblighi di legge. L'organo giudicante, peraltro, ha ritenuto di ridurre la sanzione, avuto riguardo al grado di responsabilità accertato e, per quanto concerne la condotta contestata, all'immediata sospensione dell'attività vietata, nonché in considerazione dell'applicazione al caso di specie

della più favorevole l. n. 166/2009, entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.

Il Tribunale di Milano, in analoga fattispecie, ha confermato il provvedimento ingiuntivo, rilevando che la disciplina posta dall'art. 23 del Codice impedisce automatismi tra la mera iscrizione ad un sito internet e la possibilità per il gestore di inviare comunicazioni con contenuto commerciale, poiché i dati dei singoli utenti che prendono parte a gruppi di discussione in internet, come nel caso di specie, non possono essere utilizzati per fini diversi qualora manchi un consenso specifico degli interessati (31 ottobre 2013, n. 13664).

Sempre il Tribunale di Milano ha ridotto l'entità della sanzione irrogata, in un caso di omessa informativa relativamente all'invio di sms ad un *database* di anagrafiche che la società ricorrente aveva ricevuto dalla società proprietaria ed in seguito aveva ceduto ad un terza società senza aver fornito l'informativa agli interessati e senza aver raccolto dagli stessi il relativo consenso. L'organo giudicante ha ritenuto di escludere, in quanto non adeguatamente emersa nell'istruttoria, la sussistenza dell'aggravante *ex art. 164-bis* applicata in ragione dell'elevato numero di interessati coinvolti nelle violazioni (5 febbraio 2014, n. 1748).

È stato altresì confermato il provvedimento ingiuntivo a carico di una persona che aveva inviato una *e-mail* di propaganda politica senza il preventivo consenso del destinatario. L'organo giudicante non ha ritenuto accoglibile l'argomentazione di parte opponente, relativa al fatto che il numero di telefono dell'interessato doveva ritenersi dato conoscibile da chiunque in quanto reperibile *online*, ai sensi dell'art. 24, lett. c), del Codice, che costituisce un'eccezione al principio generale dell'obbligatorietà del consenso. In particolare, si è affermato che gli indirizzi di posta elettronica non possono essere qualificati dati "provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque solo perché disponibili nella rete internet" (Trib. Milano, 10 aprile 2014, n. 4882).

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 14 maggio 2014, n. 6279, ha accolto il ricorso presentato dal presidente di un'associazione la quale non aveva reso l'informativa e il consenso preventivo in relazione ad una comunicazione a carattere promozionale corredata da pubblicità elettorale. Poiché l'associazione aveva predisposto che tali comunicazioni fossero contenute in buste chiuse e conservate a disposizione degli associati, che potevano prelevarle e distribuirle liberamente, il giudice ha ritenuto non provato che la condotta materiale censurata ed il conseguente evento fossero ascrivibili al suddetto presidente, non potendo, nelle sanzioni amministrative, operare la presunzione di responsabilità per il solo fatto della titolarità dell'organo di rappresentanza, atteso che la responsabilità non può che essere personale e ricollegata alla persona fisica che ha posto in essere la condotta materiale.

Il Tribunale di Reggio Calabria si è soffermato sulla cd. informativa semplificata (cfr. provv. 19 giugno 2008, doc. web n. 1526724) e ha stabilito che non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'informativa semplificata nell'ipotesi di trattamento dati riguardante soggetti estranei all'organizzazione imprenditoriale, dal momento che non ricorre un trattamento ai sensi dell'art. 34, comma 1-ter, del Codice (23 novembre 2012, n. 1864).

In due sentenze il Tribunale di Padova ha ritenuto che l'attivazione di una pluralità di schede telefoniche effettuate da due distinte società nei confronti del singolo interessato senza avergli reso l'informativa, non configuri la violazione dell'art. 13 del Codice, poiché la condotta contestata nel provvedimento impugnato si è concretizzata nel trattamento e utilizzo di dati personali già detenuti dalle predette società, piuttosto che nella raccolta priva di informativa (17 giugno 2014, nn. 2036 e 2037). Avverso tali sentenze il Garante ha proposto ricorso per cassazione.

In alcune sentenze si è affrontato il tema se responsabile dell'illecito amministrativo sia la persona fisica che ha commesso il fatto ovvero anche la persona giuridica.

In un caso una società, che svolgeva attività di portierato e di videosorveglianza per altra compagine sociale, non aveva proceduto alla designazione degli incaricati del trattamento, omettendo di adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 33 del Codice. Il giudice, confermando parzialmente il provvedimento del Garante e ridefinendo la sanzione al minimo edittale, ha affermato che l'Autorità non è incorsa in errore nel configurare la responsabilità della società opponente con riferimento all'illecito contestato (Trib. Ancona, 3 giugno 2014, n. 973).

In altre due sentenze che avevano ad oggetto, rispettivamente, l'intestazione a persone ignare di utenze telefoniche multiple da parte di una società e l'omessa informativa nella raccolta dati effettuata presso alcuni campeggi da parte di altra società, i giudici, accogliendo i ricorsi, hanno diversamente affermato che il sistema introdotto dalla legge n. 689/1981 è fondato sulla natura personale della responsabilità, per cui autore dell'illecito può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un'entità astratta per la quale è prevista esclusivamente una responsabilità solidale in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione (Trib. Milano, 18 giugno 2014, n. 8682 e Trib. Venezia, Sez. dist. Portogruaro, 9 luglio 2012, n. 176). Avverso la sentenza del Tribunale di Milano pende ricorso per cassazione proposto dal Garante.

La Cassazione si è pronunciata sull'invio via fax di messaggi di natura promozionale, da parte di una società che non aveva dimostrato di aver reso l'informativa e di avere raccolto un esplicito consenso. La Corte, in linea con quanto a suo tempo deciso dal Garante, dopo aver stabilito che l'utilizzo di un numero di telefono o di fax estratto da un elenco telefonico pubblico debba rientrare nel nozione di trattamento di dati personali, ha escluso che alla vicenda potesse applicarsi la deroga prevista per i soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire la banca dati prima del 1° agosto 2005, circostanza non riscontrata nel caso considerato; inoltre, tale deroga non opera con riferimento alle comunicazioni promozionali che avvengono senza l'intervento di un operatore, a cui l'invio di fax va assimilato. È stata inoltre respinta anche l'argomentazione circa l'impossibilità di ritenere allo stesso tempo violati l'art. 13 relativo all'omessa informativa e l'art. 23 relativo all'omesso consenso o comunque volta, quand'anche fossero distintamente sanzionabili, all'applicazione del concorso di violazioni continuate, ossia della sanzione più grave aumentata fino ad un terzo. La Cassazione al riguardo ha rilevato che la condotta posta in essere integra due illeciti amministrativi e che la legge n. 689/1981 prevede che la sanzione più grave sia aumentata fino al triplo nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione (24 giugno 2014, n. 14326).

In una pronuncia di merito è stato confermato il provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante a carico di una società per non aver reso informativa e acquisito il consenso in relazione ad una cessione di dati appartenenti ad altra società. Il giudice ha rilevato che non conoscere il cambio di titolarità del trattamento non consente agli interessati di mantenere un effettivo controllo sui propri dati personali ostacolando di fatto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice; ha respinto altresì l'argomentazione secondo la quale, trattandosi di banca dati formata anteriormente al 2005, era applicabile al caso di specie l'esenzione dal consenso di cui all'art. 24 comma 1, lett. c), del Codice prevista per i trattamenti commerciali (in quanto riguardano dati provenienti da pubblici registri): ciò perché detta esenzione trova applicazione per i trattamenti eventualmente effettuati dalla società originaria e non già da eventuali società cessionarie come nella fattispecie in esame (Trib. Milano, 11 marzo 2014, n. 5300).

Alcune pronunce hanno affrontato il tema della notificazione prevista dall'art. 37 e ss. del Codice.

In un caso la Cassazione, su ricorso del Garante che si era visto annullare dal Tribunale di Padova un'ordinanza ingiunzione per omessa notificazione emessa nei confronti di un laboratorio di analisi cliniche, ha affrontato il tema dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 3, l. n. 689/1981. In primo grado il ricorrente aveva invocato la sussistenza della buona fede di cui al menzionato art. 3 per giustificare l'omessa notificazione, asserendo di essere stato indotto in errore dalla lacunosità della normativa relativamente alla distinzione tra trattamenti esonerati e trattamenti invece soggetti all'obbligo di notificazione. Il Garante infatti con il provvedimento del 31 marzo 2004 (doc. web n. 852561) ha individuato i trattamenti sottratti all'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice.

La Corte ha condiviso l'argomentazione del Garante circa l'insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado, che ha completamente ignorato il comunicato del Garante successivo al suddetto provvedimento "nel quale era chiaramente evidenziata la necessità della notificazione per i trattamenti effettuati da strutture sanitarie e, in particolare, per i laboratori analisi clinica e diagnostica per immagine", disponendo la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione del Tribunale (21 gennaio 2014, n. 8030).

Con riferimento ad un'opposizione proposta da una casa di cura avverso un'ordinanza ingiunzione adottata a seguito della violazione dell'obbligo di notificazione al Garante del trattamento di dati sensibili (artt. 37 e ss. del Codice), il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che l'attività della casa di cura ricorrente poteva comportare il trattamento di dati sensibili, risultando anche dalla Carta dei servizi che la struttura offre prestazioni in pressoché tutte le branche sanitarie, e tra queste in ambito neurologico e psichiatrico, oltre che tramite un laboratorio convenzionato con il Ssn per analisi chimico cliniche e microbiologiche, diagnosi e trattamento dell'infertilità. Da ciò è apparso evidente che lo svolgimento di tali attività può comportare il rilevamento sia di malattie mentali, infettive o diffuse nonché di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, rendendo quindi necessaria la notificazione, da parte della casa di cura ai sensi dell'art. 37 del Codice (cfr. Cass., Sez. VI, 8 aprile 2014, n. 8184). Diversamente opinando, ritenendo che la notificazione sia necessaria solo per le attività di rilevamento svolta in via principale per scopi scientifici (secondo l'orientamento espresso da Trib. Chiavari, 12 giugno 2012 e Trib. Ravenna, 8 novembre 2012), si verrebbe a disapplicare, ha sottolineato il Tribunale, la disciplina del Codice proprio in relazione alle strutture sanitarie che maggiormente rilevano e trattano dati sensibili, ponendo nel nulla la *ratio* della normativa in materia di protezione dei dati personali. Secondo il Tribunale, peraltro, non poteva essere invocata da parte dell'opponente neanche la buona fede, visto che il Garante ha più volte chiarito, con varie deliberazioni e circolari, che solo i medici persone fisiche sono esentati dall'obbligo di notifica e non le strutture come le case di cura e ciò è stato reso esplicito dall'inserimento nell'art. 37 del Codice del comma 1-*bis*, inserito dall'art. 2-*quiquies*, d.l. n. 81/2004 (28 ottobre 2014, n. 2270).

In altro caso simile sempre la Cassazione ha respinto il ricorso di una casa di cura sanzionata dal Garante per aver ritardato la comunicazione di inizio dell'attività di trattamento dei dati idonei ad identificare malattie ereditarie e quelli relativi alla procreazione, rientranti nella disposizione prevista dall'art. 37 del Codice. La casa di cura opponente, che, in forza di un contratto di affitto di azienda, aveva acquisito la disponibilità dei dati personali da altra società (la quale aveva già provveduto ad effettuare la notificazione al Garante), aveva sostenuto la non necessità della comunicazione al Garante dell'inizio del trattamento dei dati sensibili, visto che il legale rap-

presentate era la medesima persona fisica per entrambe le società, coincidendo anche la sede. La Cassazione ha confermato la sentenza di primo grado e il provvedimento del Garante, osservando che, ai sensi dell'art. 28 del Codice, titolare del trattamento è la persona giuridica e non il legale rappresentante o l'amministratore unico quale organo della società; pertanto il subentro nella gestione di un'azienda nel campo sanitario che tratta dati di natura comune e sensibile dei propri pazienti, di altra società avente distinta persona giuridica determina l'obbligo di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37 del Codice (18 marzo 2014, n. 8184).

In un'altra pronuncia una società è stata sanzionata per aver omesso di notificare al Garante la cessazione del trattamento a seguito del passaggio della titolarità del medesimo trattamento ad altra società del gruppo, pur nella coincidenza della persona fisica titolare, degli organi di rappresentanza e degli uffici utilizzati da entrambi gli enti, elementi non sufficienti, secondo il giudice, a ritenere l'esistenza di un'unica soggettività giuridica, posta la formale indipendenza giuridica delle società del gruppo (Trib. Milano, 23 dicembre 2013, n. 15735).

Alcune pronunce hanno riguardato provvedimenti in materia del giornalismo.

In un primo caso il Tribunale di Roma ha confermato la decisione del Garante 12 luglio 2012 (doc. web n. 1925739) in merito alla pubblicazione su un sito internet di alcuni articoli relativi a controversie giudiziarie intentate dai ricorrenti.

L'organo giudicante, dopo aver rilevato che il procedimento davanti al Garante era stato svolto correttamente, poiché non vi è alcun obbligo di fissare una successiva audizione ai sensi dell'art. 149, comma 3, del Codice, qualora, come nel caso di specie, l'audizione precedentemente fissata fosse andata deserta, ha ritenuto che il trattamento dati nella vicenda in esame fosse espressione del diritto di manifestazione del pensiero, nel rispetto dei principi di essenzialità dell'informazione, pertinenza e interesse pubblico alla notizia (2 aprile 2014, n. 7789).

In altro caso il giudice, confermando la decisione del Garante, ha ritenuto che la pubblicazione di una rettifica sul sito web di un quotidiano, concernente un articolo nel quale, per ragioni di omonimia, era stato erroneamente indicato un nome e pubblicata un'immagine non corretti, avesse posto rimedio all'illecito ed erroneo trattamento di dati, eliminandone gli effetti; sono state altresì condivise le argomentazioni del Garante che aveva respinto la richiesta di eliminazione dell'articolo in questione dall'archivio ritenendo che tale pubblicazione avesse finalità storiche e non costituisse nuova pubblicazione né ulteriore illecito trattamento di dati personali (Trib. Milano, 11 ottobre 2011, n. 12004).

Con pronuncia del 17 febbraio 2014, n. 16494, il Tribunale di Milano ha affrontato un caso di pubblicazione di due articoli sul sito web di un quotidiano dei quali il ricorrente, in qualità di erede dell'interessato, aveva chiesto la rimozione ovvero, in via subordinata, che venissero resi anonimi i dati personali in esso contenuti ed in via ulteriormente subordinata venissero aggiornate le notizie. In una articolata motivazione, oltre a confermare la legittimità del provvedimento opposto, il giudice di merito ha trattato in maniera diffusa la questione del bilanciamento tra diritto all'informazione e tutela della riservatezza. Preliminarmente è stata considerata la questione della legittimazione, rilevando che il diritto alla riservatezza si estingue con la morte del titolare, sopravvivendo una forma di tutela di dati sensibili, quali l'accesso ai dati a tutela del defunto o per ragioni familiari meritevoli di protezione secondo quanto stabilito dall'art. 9 del Codice e confermato da una pronuncia del Consiglio di Stato (12 giugno 2012, n. 3459), per cui se non può invocarsi il diritto all'oblio da parte dell'erede, deve invece ammettersi la richiesta di rettificazione o cancellazione di dati falsi, non esatti o non aggiornati. Quanto alla vicenda, l'organo giudicante ha dichiarato la cessazione della materia del con-

tendere in ordine a tutte le domande aventi ad oggetto un primo articolo, in quanto era stato deindicizzato da parte della società editrice che aveva provveduto altresì ad un aggiornamento riportando in calce al suddetto articolo l'esito del procedimento giurisdizionale, restando sospesa la sola questione della rimozione del secondo articolo, che pure era stato deindicizzato. A tal proposito è stata richiamata una recente pronuncia della Cassazione, la quale ha affermato che il diritto all'oblio, declinato nel controllo della notizia a tutela della propria immagine sociale, anche quando trattasi di notizia vera e di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione, aggiornamento e anche cancellazione dei dati (Cass. civ., 11 gennaio 2012, n. 5525; cfr. par. 20.3). In linea con tale giurisprudenza, in due provvedimenti del 2013, il Garante ha sostenuto che la tutela dell'interessato viene garantita dal diritto ad ottenere l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali quando siano intervenuti fatti nuovi che incidano in modo significativo sul riflesso che ne deriva all'onore e alla reputazione dell'interessato e all'identità sociale che da essi promana, ai sensi dell'art. 7 del Codice. In applicazione dei principi suddetti, il Tribunale di Milano ha ritenuto che per il mero trascorrere del tempo o la morte del titolare non venga meno l'interesse alla conoscenza del dato di cronaca, essendo necessario valutare nel caso concreto se la compressione del diritto alla reputazione dell'interessato comporti un sacrificio non giustificato dal corrispondente interesse alla conoscenza del dato da parte della collettività. In conclusione è stato confermato il provvedimento del Garante, che aveva rigettato la richiesta volta ad ottenere la cancellazione ovvero l'aggiornamento dei dati, poiché gli articoli di stampa nascevano come espressione di libera manifestazione del pensiero ed erano legittimamente conservati per finalità di documentazione all'interno di un archivio: ciò in quanto nella vicenda in esame, non poteva contestarsi il potenziale interesse alla conoscenza della vicenda peraltro derivante da attività di cronaca giudiziaria legittimamente esercitata che aveva ad oggetto l'attività imprenditoriale del defunto (17 febbraio 2014, n. 16494).

La Corte di Cassazione è intervenuta in una controversia relativa alla pubblicazione di un servizio fotografico su un settimanale che riportava immagini relative a momenti di vita privata quotidiana di alcuni soggetti.

Il Garante, con provvedimento del 23 novembre 2005 (doc. web n. 1200112), accogliendo le doglianze dei segnalanti, aveva ritenuto che il trattamento dati fosse stato effettuato in violazione dei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

La Corte, dopo aver ribadito che l'attività giornalistica è sottoposta al rispetto del relativo codice di deontologia oltre che del Codice, le cui norme sono volte a temperare la libertà di stampa con i diritti fondamentali della persona, tra cui quello alla riservatezza, ha affermato che la divulgazione di un dato di interesse pubblico mediante dichiarazioni o comportamenti pubblici da parte degli stessi interessati non è configurabile come forma di consenso tacito al suo trattamento, poiché la deroga all'art. 137, ultimo comma, del Codice concerne l'essenzialità del dato trattato e non l'interesse pubblico, che va apprezzato autonomamente ai fini della trattabilità del dato per finalità giornalistiche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione (18 ottobre 2013, n. 27381).

In un caso, una banca ha impugnato il provv. 21 dicembre 2011 (doc. web n. 1877695) che le ordinava di mettere a disposizione di un dipendente, destinatario di sanzioni disciplinari, i dati personali allo stesso non trasmessi attinenti al procedimento che ne era stato alla base. Il giudice ha confermato il provvedimento suddetto, ritenendolo coerente con i principi in tema di difesa nel procedimento disciplinare e nel giudizio (Trib. Roma, 28 gennaio 2014, n. 21769).



Con riguardo, invece, all'invio da parte di un comune dell'intero fascicolo del procedimento disciplinare aperto nei confronti di un dipendente al Collegio dei geometri, trattandosi di professionista iscritto all'albo, il Tribunale di Busto Arsizio ha confermato il provvedimento del Garante che aveva respinto il ricorso proposto dal dipendente. In particolare, il Tribunale, nel ricordare quanto sancito dall'art. 19, comma 2, del Codice, ha sottolineato come nel caso in esame la trasmissione dei documenti fosse avvenuta "per lo svolgimento di funzioni istituzionali", in quanto finalizzata a segnalare al Collegio in questione una violazione di legge da parte di un iscritto all'Albo, non quale lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ma quale libero professionista tenuto al rispetto del codice deontologico della propria categoria professionale (5 ottobre 2014, n. 1716).

Due sentenze hanno affrontato la questione relativa alla somministrazione di *test* ai candidati alla selezione di un dirigente tecnico da inserire nell'organico di un ente, effettuata per conto di quest'ultimo, da una società. Le opposizioni sono state proposte con due distinti ricorsi rispettivamente dall'ente committente e dalla società selezionatrice, nei confronti del relativo provvedimento del Garante.

La Corte di Cassazione, in sintonia con il suddetto provvedimento, ha confermato che tra la società incaricata di procedere alla procedura di selezione in esame e l'ente a favore del quale la selezione veniva effettuata sussisteva un'ipotesi di cotitolarità del trattamento dati, in quanto la società aveva direttamente proceduto alla somministrazione dei questionari, mentre l'ente aveva concorso a determinare le finalità e le modalità del trattamento, occupandosi della complessiva organizzazione. Il provvedimento del Garante è stato condiviso anche per quanto concerne l'omessa informativa che avrebbe dovuto essere fornita successivamente al primo contatto, in quanto trattavasi di *curricula* inviati su iniziativa dell'interessato a seguito di annuncio di lavoro, non potendosi peraltro neppure applicare la normativa più favorevole intervenuta successivamente alla commissione del fatto con l'introduzione del comma 5-*bis* all'art. 13 del Codice, poiché in tema di illeciti amministrativi vige il principio dell'assoggettamento alla legge del tempo del loro verificarsi (5 giugno 2014, n. 12707 e 11 giugno 2014, n. 13219).

Un'ulteriore pronuncia ha respinto il ricorso avverso un provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza sul luogo di lavoro. Nel caso in esame, un esercizio commerciale deteneva le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza per un periodo di tempo pari a cinque giorni, mentre il provvedimento autorizzativo della Direzione provinciale del lavoro prevedeva un termine massimo di 24 ore. Il giudice, a fronte dell'argomentazione proposta dalla ricorrente circa la possibilità di deroga al limite delle 24 ore per il rischio relativo all'integrità del patrimonio aziendale, ha ritenuto che la possibilità di deroga riguardi esclusivamente il profilo del temperamento tra le esigenze di sicurezza e quelle di riservatezza, ma non anche il profilo afferente alla tutela della dignità dei lavoratori. Pertanto, nell'ipotesi in cui dall'installazione di impianti audiovisivi derivi un controllo a distanza sull'attività lavorativa, in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali, le immagini debbono essere conservate in conformità ai tempi stabiliti dalle direzioni territorialmente competenti (Trib. Bolzano, 3 luglio 2014, n. 826).

La Corte di Cassazione è altresì intervenuta, su ricorso del Garante che si era visto annullare dal Tribunale di Verbania il provvedimento con il quale aveva fatto divieto all'Amministrazione di trattare le informazioni acquisite dal web relative alla vita sessuale di un proprio dipendente, poste alla base di un provvedimento di destituzione dal lavoro. La Cassazione ha annullato la sentenza di primo grado e confermato il provvedimento del Garante, osservando che il Codice, in riferimento ai dati sensibili, comprendenti in particolare quelli idonei a rivelare lo stato di

salute e la vita sessuale dell'interessato, ne consente il trattamento per lo svolgimento di compiti istituzionali da parte di un soggetto pubblico, senza necessità del consenso e dell'autorizzazione del Garante, solo se autorizzato da un'espressa disposizione di legge in cui devono essere specificati i tipi di dati che possono essere trattati, i tipi di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, ovvero in base ai regolamenti *ad hoc* adottati dalle singole Amministrazioni su parere conforme del Garante.

Il regolamento adottato dall'Amministrazione aveva individuato i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili ai fini dell'instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro, da una parte, e ai fini della gestione del contenzioso dall'altra, prevedendo che il trattamento dei dati relativi alla vita sessuale fosse consentito senza limitazione solo nel secondo caso, mentre nel primo caso solo in casi di rettificazione del sesso.

La Cassazione ha rilevato che il dato oggettivo dell'acquisizione delle informazioni attinenti alla vita sessuale del dipendente fosse di per sé un'attività sufficiente a configurare un trattamento di dati sensibili, da valutare con riguardo alla gestione del rapporto di lavoro. Pertanto, non trattandosi di un'ipotesi di rettificazione di attribuzione di sesso, è stata esclusa la legittimità del trattamento, respingendo la tesi dell'Amministrazione circa la riconducibilità del trattamento in esame alla gestione del contenzioso, che invece presuppone una diretta connessione con una controversia già in essere.

Infine, è stata respinta anche l'argomentazione della ricorrente che riteneva che l'immissione in rete di alcuni dati personali da parte dell'interessato (nella specie, sotto forma di diffusione di annunci) implicasse la volontà di rivolgersi ad un pubblico indeterminato, con la conseguente impossibilità di garantire la limitata diffusività degli annunci. La Cassazione ha invece affermato, con richiamo di precedenti, che non può ritenersi che quel consenso sia stato prestato implicitamente in funzione di qualsiasi altro trattamento (7 ottobre 2014, n. 21107).

Vi sono infine decisioni relative a materie diverse ed eterogenee.

Una di esse ha riguardato un'istanza di accesso alla cartella clinica di una neonata, deceduta presso la struttura ospedaliera subito dopo la nascita, effettuata dalla madre naturale che si è avvalsa del diritto a non essere nominata previsto dall'art. 30, comma 1, d.P.R. n. 392/2000.

È stato riconosciuto dal giudice il diritto anche per la madre naturale di ottenere l'accesso ai dati personali richiesti, in quanto agiva ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, e dunque a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione; in particolare nel caso in esame vi era l'esigenza di accertare la patologia genetica di cui la madre avrebbe potuto essere portatrice e le modalità della sua trasmissione, così da poterle consentire una valutazione del rischio procreativo e una scelta riproduttiva consapevole ed informata (Trib. Napoli, 18 settembre 2014, n. 13212).

Un caso ha riguardato una segnalazione pregiudizievole da parte di un istituto di credito alle banche dati di settore, in presenza di un accordo transattivo, in cui gli istituti di credito rinunciavano a parte delle loro ragioni di credito, a seguito della contestazione da parte di clienti e intermediari di condotte illegittime degli stessi istituti.

Il giudice, annullando il provv. 20 dicembre 2012, n. 436 (doc. web n. 2375765), ha ritenuto che qualunque segnalazione a centrale pubblica o privata, anche nel caso di transazione, deve presupporre una situazione di insolvenza in relazione all'entità del debito, al tempo trascorso nello stato di insolvenza e alla volontà di non adempiere, elementi che non si sono ritenuti sussistere nel caso di specie (Trib. Roma, 23 ottobre 2013, n. 21191).

Ha trovato conferma un provvedimento del Garante che ha ravvisato l'illegittimità e la non correttezza del trattamento di dati personali da parte di una società che si occupa della ricerca di un impiego, in quanto gli interessati, per potersi candidare alle offerte di lavoro presenti sul sito internet, dovevano acconsentire al trattamento dei propri dati personali per finalità ulteriori e diverse, ossia all'invio di offerte commerciali da parte della società in questione e di terzi soggetti non individuati. Il Tribunale ha confutato, tra gli altri, l'argomento sollevato dalla società ricorrente secondo cui l'attività svolta dalla stessa rientrerebbe nella deroga di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), del Codice per cui il consenso non è necessario quando il trattamento "è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto". Nella fattispecie, ha precisato il giudice, è indubitabile, infatti, che il servizio offerto dalla società ricorrente era quello di informare gli interessati rispetto a possibili offerte di lavoro, essendo solamente questa la prestazione contrattuale richiesta ed attesa dai fruitori del sito (Trib. Como, 16 settembre 2014, n. 1531).

In un'altra vicenda, il Tribunale di Venezia ha respinto l'impugnazione avverso un provvedimento del Garante di illiceità del trattamento svolto da una compagnia telefonica attraverso l'utilizzo dei dati personali dei segnalanti per finalità di comunicazioni promozionali in assenza del prescritto riscontro presso il registro pubblico delle opposizioni e tramite chiamate prive dell'identificazione della linea chiamante. Trattandosi di comunicazioni finalizzate alla commercializzazione, è risultata l'illiceità del trattamento in quanto il consenso non era stato specificato e documentato per iscritto, come prescritto dall'art. 23 del Codice, né raccolto previa idonea informativa, come richiesto dall'art. 13 del Codice stesso (17 ottobre 2014, n. 2177).

È stato altresì ritenuto inammissibile il ricorso in Corte di Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva respinto l'impugnazione del provv. 26 luglio 2006 (doc. web n. 1323119) con cui veniva vietato l'utilizzo dei dati personali dei ricorrenti da parte dei titolari di un'agenzia assicurativa, a fini promozionali, rigettando però la richiesta di cancellazione dei dati formulata solo con ricorso al Garante ai sensi dell'art. 146 del Codice e non preceduta dall'interpello ex art. 7 dello stesso Codice. Si evidenzia in particolare che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che erano state fatte telefonate promozionali agli interessati da persona che affermava di ricordare nomi e i numeri dei clienti dell'agenzia. Sul punto la Corte afferma che il Garante non aveva contraddittoriamente ordinato di non trattare dei dati a chi quei dati non deteneva, come lasciato intendere dalla ricorrente, avendo invece ritenuto che nell'ampia nozione di trattamento di cui all'art. 4, d.lgs. cit. fosse possibile ricomprendere ogni possibile operazione su dati di clienti o di terzi che un'azienda, un ente o un diverso tipo di organizzazione detiene, a prescindere dal tipo di organizzazione (informatizzata o meno) predisposta dal titolare. Verrebbe quindi sostanzialmente fatto rientrare nella nozione di trattamento anche il caso di chi utilizza dei dati ricordandoli a memoria (cfr. Cass., Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 5452).

#### 21.5. *L'intervento del Garante nei giudizi relativi all'applicazione del Codice*

Conformemente agli indirizzi giurisprudenziali e al parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato – che si è pronunciata in termini favorevoli alla costituzione in giudizio del Garante, ritenendo essenziale che l'Autorità possa far valere le proprie ragioni, a tutela unicamente dell'interesse pubblico, tenendo conto delle sue specifiche e caratteristiche funzioni – il Garante ha limitato la propria attiva presenza, nei giudizi che non coinvolgono direttamente pronunce dell'Autorità, ai soli

casi in cui sorge, o può sorgere, la necessità di difendere o comunque far valere particolari questioni di diritto.

In questo quadro, l'Autorità ha comunque seguito con attenzione tutti i contenziosi nei quali non ha ritenuto opportuno intervenire, chiedendo alle Avvocature distrettuali dello Stato di essere comunque informata sullo svolgimento delle vicende processuali e di riceverne comunicazione in merito agli esiti.

Era stato invece spiegato intervento, in grado di appello, avverso una sentenza del Tar Lazio (14 agosto 2013, n. 9036) che aveva accolto il ricorso contro il diniego tacito opposto dall'Agenzia delle Entrate ad un'istanza di accesso, presentata dal coniuge del soggetto cui i dati reddituali si riferivano, per utilizzare i dati stessi nel procedimento giudiziale di separazione.

Nella specie l'istanza riguardava, tra l'altro, le comunicazioni di cui all'art. 7, d.P.R. n. 605/1973, come modificato dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in base al quale sussiste l'obbligo per ogni operatore finanziario di comunicazione, in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari, dell'esistenza e relativa natura dei rapporti finanziari intrattenuti con qualsiasi soggetto.

La sentenza era stata impugnata dal Garante insieme con l'Agenzia delle Entrate, rappresentando, tra l'altro, che le comunicazioni in parola, una volta riversate nell'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari, possono essere utilizzate "unicamente" dall'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza, e, comunque, che le norme in parola autorizzano l'accesso agli atti *de quibus* nella sola forma della "visione".

Al riguardo il Consiglio di Stato (14 maggio 2014, n. 2472) ha ritenuto la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevalenti "o quantomeno da contemperare con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti «sensibili» del coniuge" e "dirimente, al riguardo, il fatto che nella specie la richiesta di accesso sia provenuta dal marito della controinteressata, e non da un *quisque de populo*, e che l'interesse dello stesso, attuale e concreto, alla cura dei propri interessi in giudizio si presentasse sicuramente qualificato", condividendo perciò le valutazioni del primo giudice. Alla luce della disposizioni in parola ha però accolto l'appello sul punto relativo alla limitazione dell'accesso alla sola visione delle comunicazioni in questione.

È giunto a conclusione anche un altro giudizio nel quale era intervenuto il Garante, relativo alle modalità di notificazione di un'ordinanza-ingiunzione emessa per la violazione di un'ordinanza sindacale volta a contrastare il fenomeno della prostituzione su strada. Il Garante era intervenuto nel giudizio intentato dall'interessato per chiedere al comune il risarcimento del danno allo scopo di tutelare aspetti di interesse generale, segnatamente evidenziando che la notificazione dell'atto presso un domicilio diverso da quello eletto dall'interessato avrebbe potuto rilevare sul piano della protezione dei dati personali.

La Cassazione, con sentenza del 5 settembre 2014, n. 18812, in una complessa decisione, pur senza dar conto di quanto prospettato dal Garante, ha affermato (tra l'altro) che i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all'art. 15 del Codice sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Nella specie, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza della prova liberatoria in relazione all'illegittimo trattamento dei dati –

consistito nella propalazione delle circostanze fattuali in cui era maturata l'infrazione amministrativa presupposto dell'ingiunzione, e cioè la violazione di ordinanza sindacale volta a contrastare il fenomeno della prostituzione su strada – avvenuto da parte del comune mediante la notifica del provvedimento a mezzo dei messi comunali, senza avvalersi della possibilità di notifica nel domicilio eletto dall'interessato nel procedimento amministrativo, ovvero presso lo studio del suo difensore.

Quanto al risarcimento, peraltro, la Corte ha cassato senza rinvio – per mancata prova del danno da parte dell'interessato – la decisione di I grado che lo aveva accordato.

## 22 L'attività ispettiva e le sanzioni

### 22.1. La programmazione dell'attività ispettiva

L'attività ispettiva è lo strumento istruttorio necessario per accertare *in loco* circostanze di fatto oggetto di valutazione da parte dell'Autorità. Essa però è spesso utilizzata anche con lo scopo di acquisire conoscenze in relazione a fenomeni nuovi in vista di una successiva valutazione da parte del Garante, anche attraverso i cd. provvedimenti generali.

Le ispezioni (385 nel 2014) sono effettuate sulla base di programmi ispettivi elaborati secondo linee di indirizzo stabilite dal Collegio con delibere di programmazione che indicano gli ambiti del controllo e gli obiettivi numerici da conseguire. Le linee generali della programmazione dell'attività ispettiva vengono quindi rese pubbliche attraverso il sito web del Garante e, sulla base dei criteri così fissati, l'Ufficio individua i titolari dei trattamenti da sottoporre a controllo e istruisce i conseguenti procedimenti. Il programma ispettivo relativo al 2014 ha previsto che la relativa attività fosse, tra l'altro, indirizzata nei seguenti settori:

- grandi banche dati pubbliche: per controllare i trattamenti di dati personali effettuati dall'amministrazione finanziaria, mediante il sistema informativo della fiscalità (cd. Anagrafe tributaria). Questa attività è condotta con continuità da diversi anni con lo scopo di garantire che gli accessi ai dati contenuti in questi archivi di rilevanti dimensioni gestiti da soggetti pubblici avvenga solo ed esclusivamente nel rispetto dei presupposti fissati dal legislatore e che vengano costantemente aggiornate le misure per prevenire violazioni della sicurezza dei dati;
- *Internet eXchange Point* (IXP): per verificare le principali misure adottate dalle società che gestiscono i primari nodi nazionali di interscambio del traffico internet, al fine di garantire la sicurezza dei dati degli utenti/interessati;
- strutture sanitarie: per rilevare l'impostazione dei trattamenti di dati personali effettuati in relazione all'istituzione del Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e del *dossier* sanitario, che rappresentano i moderni strumenti di raccolta e di condivisione delle informazioni e dei documenti clinici;
- *telemarketing*: per accertare la liceità dei trattamenti di dati personali effettuati anche mediante sistemi automatizzati, in relazione alle attività di *marketing* telefonico realizzata mediante *call center*. Questa attività si inserisce organicamente nel complesso di iniziative istruttorie con le quali l'Autorità si è proposta l'obiettivo di contrastare fenomeni di illecito trattamento dei dati connessi alle attività di *marketing* (che sono purtroppo ancora oggetto di frequente segnalazione);
- *mobile remote payment* (sistema che consente l'acquisto di beni digitali quali quotidiani *online*, libri elettronici, giochi, ecc. pagando con il credito telefonico): per verificare la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati da tutti i soggetti coinvolti nelle transazioni effettuate mediante tali sistemi (gli operatori telefonici, che mettono a disposizione il credito disponibile sulle schede prepagate o procedono all'addebito in bolletta, nel caso degli abbonamenti; il gestore dell'infrastruttura tecnologica attraverso la quale viene fornito il servizio che consente l'acquisto; i venditori dei beni digitali, cd. *merchant*);

- recupero crediti: per riscontrare, alla luce dell'intensificarsi di segnalazioni concernenti le modalità operative utilizzate dagli operatori del settore, l'adeguamento da parte di questi ultimi alle prescrizioni adottate dal Garante con il provvedimento generale del 30 novembre 2005 (doc. web n. 1213644). Con questa attività, il Garante, oltre ad analizzare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati, si è riproposto di valutare l'attualità delle prescrizioni già adottate;
- trasferimento di dati personali in Paesi extra-UE: per verificare la liceità dei trattamenti in ordine al trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) tra società facenti parte di un medesimo gruppo sulla base di clausole vincolanti d'impresa (cd. *Binding corporate rules* – Bcr);
- banche dati utilizzate per il *marketing*: per controllare i trattamenti di dati personali effettuati da società che gestiscono grandi banche dati per finalità di *marketing*.

Come specificato al par. 22.3, nel periodo di riferimento sono state anche effettuate verifiche in altri settori concernenti:

- adozione delle misure minime di sicurezza da parte di soggetti, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di dati sensibili;
- adempimento dell'obbligo di notificazione da parte di soggetti, pubblici e privati, individuati mediante raffronto con il registro generale dei trattamenti;
- liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali, con particolare riferimento al rispetto dell'obbligo di informativa, alla pertinenza e non eccedenza nel trattamento, alla libertà e validità del consenso, nei casi in cui questo è necessario, nonché alla durata della conservazione dei dati nei confronti di soggetti, pubblici o privati, appartenenti a categorie omogenee.

In tutta l'attività è stata prestata specifica attenzione ai profili sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sulle persone da esso interessate.

## 22.2. *La collaborazione con la Guardia di finanza*

L'Autorità continua ad avvalersi della preziosa collaborazione della Guardia di finanza per lo svolgimento dell'attività di controllo in applicazione del protocollo di intesa siglato nel 2005 (cfr. in merito, quanto nel dettaglio riferito nelle precedenti edizioni e, da ultimo, nella Relazione 2009, p. 240). Evidenziando ancora una volta la meritoria attività svolta dal Nucleo speciale *privacy* – che ha provveduto direttamente ad effettuare gli accertamenti delegati, avvalendosi anche, ove necessario, dei reparti del Corpo territorialmente competenti – sulla base della prassi operativa ormai consolidata, le informazioni e i documenti acquisiti nell'ambito degli accertamenti dal Corpo sono trasmessi all'Autorità per le successive verifiche.

Nei casi di violazioni penali o amministrative, la Guardia di finanza ha provveduto a informare l'autorità giudiziaria competente e ad avviare i procedimenti sanzionatori amministrativi mediante la redazione della "contestazione", in conformità alla l. 24 novembre 1981, n. 689.

Grazie alla sinergia ormai collaudata con il Nucleo speciale *privacy*, il Garante dispone di un dispositivo di controllo flessibile ed articolato, in grado di integrare l'attività ispettiva svolta direttamente dal competente Dipartimento dell'Autorità, consentendo così l'effettuazione, efficace e tempestiva, delle verifiche *in loco* che si rendono necessarie per garantire il rispetto della protezione dei dati personali sull'intero territorio nazionale.

È proseguita l'attività di formazione del personale del Corpo al fine di approfondire la conoscenza delle disposizioni del Codice e dei provvedimenti dell'Autorità: in questa cornice, sono stati organizzati due seminari presso il Nucleo speciale *privacy* nell'ambito dei quali sono stati esaminati vari profili relativi ai procedimenti sanzionatori e illustrato il provvedimento generale in tema di biometria del 12 novembre 2014, n. 513 (doc. web n. 3556992) e le allegate Linee guida.

Considerati gli ottimi risultati raggiunti nel rapporto di collaborazione ormai ultradecennale tra il Garante e la Guardia di finanza e al fine di tenere conto delle nuove sfide tecnologiche nonché del rilievo sempre maggiore che l'ambito internazionale avrà nelle istruttorie anche a seguito della definizione del nuovo quadro normativo europeo, sono stati avviati contatti volti a realizzare, nell'anno 2015, un aggiornamento del protocollo d'intesa tra le due Istituzioni.

### 22.3. I principali settori oggetto di controllo

Oltre a quanto riferito al par. 22.1, le ispezioni effettuate dall'Autorità nel 2014 hanno riguardato i titolari del trattamento che:

- operano nel settore delle biotecnologie, per rilevare le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali degli interessati, le misure di sicurezza adottate, l'eventuale profilazione, nonché le modalità con cui viene resa l'informativa e raccolto il consenso degli interessati. Le verifiche sono state orientate ad appurare altresì l'eventuale comunicazione di dati a terzi o il trasferimento degli stessi in Paesi extra-UE;
- operano nel settore dell'assistenza tecnica/manutenzione e del recupero dati, relativamente ad apparecchiature informatiche o telefoniche, per verificare gli accorgimenti adottati per assicurare la tutela dei dati dei clienti memorizzati su detti dispositivi, con particolare riferimento alle misure di sicurezza predisposte nonché ai presupposti giuridici, all'ambito e alle modalità dell'eventuale comunicazione a terzi dei dati;
- forniscono servizi di intermediazione immobiliare, per verificare la liceità del trattamento dei dati dei clienti raccolti attraverso siti web oppure attraverso le agenzie. In particolare, le verifiche sono state indirizzate prevalentemente nei confronti di gruppi immobiliari di rilevante dimensione (operanti sia con una propria rete di vendita diretta che attraverso sistemi di *franchising*), per appurare le modalità di acquisizione dei dati personali della clientela e i flussi di dati tra i diversi attori coinvolti (gruppo societario, società partecipate, agenzie, *franchisor*, *franchisee* ed interessati);
- forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili all'utenza su reti pubbliche di comunicazione, per verificare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 132 del Codice, con riferimento alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di prevenzione e accertamento dei reati (cd. *data retention*). In questa attività è stata posta particolare attenzione: alla verifica dei dati conservati; al rispetto dei termini tassativi di conservazione stabiliti dalla legge (il cui mancato rispetto, oltre a rendere illecito il trattamento, è sanzionato amministrativamente sia in caso di superamento del termine che di conservazione per tempi inferiori a quelli stabiliti dall'art. 132 del Codice); alla corretta attuazione delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante nell'ambito del provv. 17 gennaio 2008 (doc. web n. 1482111). Tra questi vanno ricordati: la limitazione dell'accesso ai dati e ai locali dove gli stessi sono custoditi; il tracciamento